

TASSA ANNUALE SUI LIBRI SOCIALI

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Il versamento della tassa annuale sui libri sociali

Il prossimo 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio. L'adempimento riguarda solamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata).

di Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale

In luogo dell'assolvimento immediato dell'imposta di bollo dovuta su atti e documenti, la disciplina prevede la possibilità dell'assolvimento del tributo in modo virtuale, a fronte di specifica autorizzazione.

In questo caso, al documento viene apposta la dizione "imposta assolta in modo virtuale" e l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno viene versata tramite un piano rateale. In considerazione dei molteplici passaggi necessari per procedere correttamente all'assolvimento dell'imposta e delle innovazioni apportate alla disciplina, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto opportuno fornire un quadro riepilogativo dell'intera procedura.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Sanzioni: un'istanza per beneficiare del "favor rei"

Lavoro - Assegno di maternità: requisiti per il 2016

Impresa - ZFU Emilia: agevolazioni per le microimprese

Scadenze dal 10 al 24 marzo 2016

ADEMPIMENTI

IL VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE SUI LIBRI SOCIALI

di Antonio Gigliotti

Premessa

Il prossimo 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio. L'adempimento riguarda solamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata).

L'importo da versare, è individuato in base all'ammontare del capitale sociale o fondo esistente al 1° gennaio 2016, ed è pari a:

- 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a euro 516.456,90;
- 516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a euro 516.456,90.

Ambito oggettivo

Entro il 16.3.2016 le società di capitali (spa, srl e sapa) devono versare la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Come precisato nella CM 3.5.96, n. 108/E sono obbligate al versamento anche:

- le società in liquidazione ordinaria;
- le società sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

Non sono tenute, come regola, al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri:

- le **imprese individuali**;
- i **consorzi tra imprese**;
- le **società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- le **società cooperative e le società di mutua assicurazione**, in quanto non rientrano nel libro V del Codice civile. In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa/mutua assicuratrice, è dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a euro 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine).

- gli enti non economici;
- le aziende ospedaliere;
- le aziende socio sanitarie;
- le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Rea - Repertorio delle attività economiche);
- le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal Codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile,
- le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di formazione sportiva a condizione che l'atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla L. 289/2002, in quanto, si ritiene, l'art. 13-bis, co. 1, D.P.R. 641/1972, come modificato dall'art. 90, co. 7, L. 289/2002 prevede che «gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative».

Importo da versare

La tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è dovuta in misura forfetaria, a prescindere dal numero e dalle pagine dei libri o registri utilizzati nel corso dell'anno.

L'importo dovuto si differenzia a seconda dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento (per il 2016, quindi, si deve fare riferimento all'1.1.2016):

- se il capitale sociale/fondo di dotazione è pari o inferiore a € 516.456,90, la tassa dovuta è di € 309,87;
- se il capitale sociale/fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90, la tassa dovuta è di € 516,46.

Eventuali variazioni (in aumento o in diminuzione) del capitale sociale o del fondo di dotazione intervenute dopo il 1° gennaio non assumono alcuna rilevanza ai fini dell'importo della tassa per l'anno in corso (2016); se ne dovrà tenere conto, invece, per l'anno successivo (2017).



Nota bene

La tassa annuale è deducibile ai fini IRES e IRAP.

Come chiarito dalla C.M. 108/1996, se, dopo l'effettuazione del versamento della tassa annuale, la società trasferisce la sua sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non è tenuta ad effettuare un altro versamento, in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.

Modalità di versamento

Il versamento in esame va effettuato tramite il mod. F24. In particolare, nella Sezione "Erario" vanno riportati i seguenti dati:

- Codice tributo "7085"
- Anno di riferimento "2016"



Nota bene

L'importo dovuto può essere compensato con eventuali crediti disponibili.

In sede di vidimazione dei libri al Notaio / Registro delle Imprese va esibita la prova dell'avvenuto pagamento della tassa in esame. La fotocopia del mod. F24 va esibita soltanto per le vidimazioni successive al 16.3.2016.

Come evidenziato nella RM 20.11.2000, n. 170/E, per le vidimazioni anteriori la prova del pagamento non può essere richiesta, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento.

Il controllo dell'avvenuto versamento può essere eseguito dall'Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti/verifiche.

Le società di capitali costituite successivamente all'1.1.2016 sono tenute a versare la tassa annuale (€ 309,87 / 516,46) esclusivamente mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all'Ufficio delle Entrate - Centro Operativo di Pescara.

Regime sanzionatorio e ravvedimento

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio si fa presente che in occasione della revisione del sistema sanzionatorio ad opera del D.Lgs. n. 473/97, è stato modificato l'art. 9, DPR n. 641/72, eliminando il comma 3 che prevedeva una specifica sanzione per il mancato/ritardato versamento delle tasse annuali.

In mancanza di una specifica sanzione, si può fare riferimento alla regola generale in materia di omesso versamento dei tributi, di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97, in base alla quale la sanzione è pari

- 30% dell'importo dovuto;
- 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni;
- 1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni.

E' possibile regolarizzare l'omesso/tardivo versamento tramite il ravvedimento operoso applicando le seguenti sanzioni ridotte:

- dallo 0,1% all'1,4% entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,1% per ogni giorno di ritardo
- 1,50% dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
- 1,67% dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
- 3,75% entro 1 anno;
- 4,29% entro 2 anni;
- 5% entro il termine di accertamento.

CHECK LIST

TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI

Contribuente:

Società a responsabilità limitata (S.r.l.) _____
Società per azioni (S.p.a.) _____
Società in accomandita per azioni (S.a.p.a) _____

Società costituita dopo il 01.01.2016?

SI NO
____ _

Società in liquidazione ordinaria?

SI NO
____ _

La società è sottoposta a procedure concorsuali con obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile?

SI NO
____ _

Il capitale sociale/fondo di dotazione è pari a: _____

Tale importo è

[] superiore a € 516.456,90 Tassa annuale € 309,87
[] pari o inferiore a € 516.456,90, Tassa annuale € 516,46

La società ha trasferito la sua sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell' Agenzia delle Entrate

SI NO
____ _

MODELLO F24 PER PAGAMENTO

Codice tributo

7085

Periodo di riferimento

2016

Termine

Entro il 16.03.2016

Compensazione

- L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili.
- In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero.

OMESSO VERSAMENTO

SANZIONE

- 30% dell'importo dovuto;
- 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni;
- 1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore

RAVVEDIMENTO

- dallo 0,1% all'1,4% entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,1% per ogni giorno di ritardo
- 1,50% dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
- 1,67% dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
- 3,75% entro 1 anno;
- 4,29% entro 2 anni;
- 5% entro il termine di accertamento.

DA SAPERE

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE

di Mangili Marco e Artina Raffaele - tratto da "Pratica Fiscale e Professionale"

In luogo dell'assolvimento immediato dell'imposta di bollo dovuta su atti e documenti, la disciplina prevede la possibilità dell'assolvimento del tributo in modo virtuale, a fronte di specifica autorizzazione. In questo caso, al documento viene apposta la dizione "imposta assolta in modo virtuale" e l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno viene versata tramite un piano rateale. In considerazione dei molteplici passaggi necessari per procedere correttamente all'assolvimento dell'imposta e delle innovazioni apportate alla disciplina, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto opportuno fornire un quadro riepilogativo dell'intera procedura.

L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 2) per gli atti, i documenti e i registri indicati nella prima parte della tariffa allegata al decreto in materia, se formati nello Stato, ed in caso d'uso, per quelli indicati nella seconda parte della stessa tariffa. L'imposta di bollo viene generalmente assolta "in modo fisico" ovvero sia tramite apposizione della relativa marca da bollo sul documento che richiede l'assolvimento dell'imposta o, a seguito delle nuove possibilità telematiche, tramite addebito diretto del conto corrente (come accade per le registrazioni telematiche dei contratti di locazione), al momento in cui si verifica il presupposto impositivo.



Nota bene

La normativa (art. 15), tuttavia, prevede la possibilità, **limitatamente a specifiche categorie di documenti** appositamente individuate (tramite i Decreti 7 giugno 1973; 25 luglio 1975; 31 ottobre 1981; 10 febbraio 1988; 24 maggio 2012) e a seguito della concessione di apposita autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate competente, di **assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale**.

In cosa consiste

Ottenuta l'autorizzazione dall'Agenzia delle entrate, ai documenti soggetti all'imposta non viene più apposta la marca da bollo, bensì una **dicitura** indicante l'avvenuto **assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo** e lo specifico numero di autorizzazione rilasciato dall'Agenzia delle entrate. L'imposta di bollo viene, quindi, **versata** dal soggetto autorizzato **bimestralmente**, a seguito di un apposito **piano di liquidazione** calcolato dall'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati provvisori comunicati al momento della richiesta dell'autorizzazione.

La determinazione del saldo dovuto per il singolo anno viene, invece, effettuato tramite la presentazione, nel mese di **gennaio dell'anno successivo**, di un'**apposita dichiarazione annuale**, i cui risultati costituiscono la base provvisoria per il versamento dell'imposta dovuta per il nuovo anno. In considerazione dei molteplici passaggi necessari per procedere correttamente all'assolvimento dell'imposta e delle innovazioni apportate alla disciplina

medesima, quale l'introduzione di un apposito modello per la dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, la modifica del modello di pagamento da utilizzare per il versamento dell'imposta e i molteplici dubbi in merito al regime sanzionatorio applicabile alla fattispecie in commento, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto opportuno fornire un quadro riepilogativo dell'intera procedura (Circolare Agenzia delle entrate 14 aprile 2015, n. 16).

Soggetti Interessati

Possono richiedere l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale i soggetti, persone fisiche e non, che procedono ad emettere atti e documenti riconducibili nel novero di quelli per i quali i decreti precedentemente citati hanno appositamente previsto la possibilità dell'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo. Tale condizione risulta, tuttavia, necessaria ma non sufficiente, in quanto l'Agenzia delle entrate ha rammentato che l'autorizzazione non può essere concessa indiscriminatamente, ma è necessaria l'analisi, di volta in volta, del singolo richiedente in relazione all'affidabilità e all'adeguata capacità economica dello stesso di assolvere il tributo. Alla valutazione in merito alla concessione o meno dell'autorizzazione concorrono, inoltre, l'entità del tributo dovuto e la quantità degli atti e documenti da assoggettare all'imposta di bollo, al fine di valutare l'utilità per il contribuente all'utilizzo del bollo in modo virtuale, nonché le adeguate garanzie per l'Amministrazione.



Nota bene

Superando un precedente orientamento (C.M. n. 49/1987), l'Agenzia delle entrate **non ritiene più rilevante** ai fini della concessione dell'autorizzazione **il superamento di un importo annuo minimo dell'imposta di bollo** dovuta (Agenzia delle Entrate, circ. n. 16/E/2015).

Soggetti Esclusi

Le regole relative all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che:

- emettono documenti soggetti all'imposta di bollo diversi da quelli per i quali è stata appositamente prevista (confronta i decreti precedentemente citati) la possibilità dell'assolvimento in modo virtuale;
- procedono al versamento dell'imposta di bollo dovuta per i documenti tenuti e conservati tramite modalità informatiche. Per tali tipologie di soggetti, infatti, la legge (Decreto 17 giugno 2014) ha introdotto una specifica modalità operativa.

Richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale va presentata con istanza prodotta in bollo, corredata da un'apposita dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti che verranno emessi o ricevuti nell'anno solare, nonché la descrizione della relativa tipologia.

L'istanza e la dichiarazione vanno sottoscritte dal richiedente, se persona fisica o dal rappresentante legale della società o ente, nonché, in caso di soggetti fiscali non residenti, dal proprio rappresentante fiscale.

L'istanza e la dichiarazione vanno consegnate all'ufficio competente, oppure possono esservi trasmesse mediante raccomandata. Per quanto concerne l'individuazione dell'Ufficio competente, l'Agenzia delle entrate ha rilevato che la competenza in materia di imposta di bollo assolta con modalità virtuale risulta ripartita nel modo seguente (Agenzia delle Entrate, circ. n. 16/E/2015):

- in via generale, il rilascio dell'autorizzazione e la liquidazione del tributo sono di competenza delle Direzioni Provinciali;
- per gli uffici e gli enti statali e per le Camere di Commercio, il rilascio delle autorizzazioni è di competenza delle Direzioni Regionali, mentre alla Direzione provinciale compete la successiva liquidazione del tributo.

La competenza territoriale viene determinata facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente che richiede l'autorizzazione; nel caso in cui il richiedente sia un soggetto non residente, la competenza viene individuata in base al domicilio del relativo rappresentante fiscale. Si evidenzia, tuttavia, che il Direttore Provinciale ha la facoltà di individuare appositi uffici territoriali cui affidare le attività di concessione dell'autorizzazione, dandone esplicita menzione sul sito istituzionale della Direzione Regionale.

Ove concessa, l'autorizzazione si intende a tempo indeterminato; la medesima, tuttavia, può anche essere oggetto di un apposito atto di revoca da notificarsi all'interessato.

Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione non venga concessa, l'Agenzia delle entrate ha introdotto l'orientamento (circ. n. 16/E/2015) secondo cui anche il diniego totale o parziale dell'autorizzazione vada notificato al soggetto interessato e che tali atti, al pari della revoca dell'autorizzazione, siano impugnabili dal contribuente dinanzi al giudice tributario (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. h).

Versamenti bimestrali

Una volta concessa l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate procede, sulla base della dichiarazione presuntiva del numero e tipologia di documenti che verranno emessi nel corso dell'anno, a **calcolare l'imposta di bollo provvisoriamente dovuta** e a suddividerla in tante rate quanti sono i bimestri compresi tra la concessione dell'autorizzazione e il 31 dicembre del medesimo anno, con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

Nel corso del 2015, le modalità di pagamento delle rate bimestrali sono variate, in quanto si è passato dall'utilizzo del modello di pagamento F23, utilizzabile fino al 31 marzo 2015, al **modello di pagamento F24**.

A seguito della modifica del metodo di pagamento, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto opportuno confermare che tale variazione non comporta un'interruzione nella continuità dei versamenti, pertanto, quanto versato tramite modello F23 risulta scomputabile dai pagamenti da effettuarsi con il modello F24. In riferimento alla modalità di versamento dell'imposta di bollo, sono stati istituiti i seguenti **codici tributo** per effettuare i versamenti mediante modello F24 (Agenzia delle Entrate, risoluzione 3 febbraio 2015, n. 12/E):

- **2505**: bollo virtuale-rata
- **2506**: bollo virtuale acconto
- **2507**: bollo virtuale sanzioni
- **2508**: bollo virtuale interessi.

L'Agenzia delle entrate ha rilevato che i codici tributo istituiti possono essere movimentati unicamente nella colonna degli importi a debito versati. Non risulta, quindi, possibile utilizzare in compensazione nel mod. F24 eventuali eccedenze d'imposta.

Presentazione della dichiarazione annuale

Al fine di consentire all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competete la possibilità di liquidare in modo definitivo l'imposta di bollo dovuta per ciascun anno, il soggetto autorizzato è chiamato a presentare un'apposita dichiarazione. In tale dichiarazione va riportato il **numero** e la **tipologia** di atti emessi nell'anno oggetto di dichiarazione, distinguendoli per voce di tariffa; vanno, inoltre, indicati gli ulteriori elementi utili ai fini della liquidazione dell'imposta di bollo dovuta per l'anno oggetto di dichiarazione, nonché gli eventuali assegni bancari estinti nel medesimo periodo.

Fino all'adempimento del 31 gennaio 2014, relativo all'annualità 2013, la modalità di dichiarazione ed il format espositivo era rimesso alla libera scelta del singolo soggetto autorizzato. Con decorrenza dall'annualità dichiarativa 2014, invece, l'adempimento deve essere effettuato utilizzando l'apposito modello approvato dalla stessa Agenzia (Agenzia delle Entrate, provv. 14 novembre 2014), da presentarsi unicamente tramite modalità telematiche.

Liquidazione del saldo e liquidazione provvisoria dell'anno successivo

Sulla base dei dati indicati dal contribuente nell'apposita dichiarazione presentata e previo riscontro degli stessi, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede a determinare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta per l'anno oggetto di dichiarazione. Da tale ammontare l'Agenzia scomputa quanto già versato dal contribuente nell'anno oggetto di dichiarazione tramite i richiamati versamenti bimestrali.

La differenza a debito o a credito tra quanto dovuto e quanto già versato viene imputato al versamento bimestrale del successivo mese di febbraio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione o, ove necessario, anche al versamento successivo.

Il risultato della liquidazione definitiva effettuata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, eventualmente raggugliata e corretta a seguito di eventuali modifiche intervenute, viene assunta quale **base provvisoria per la liquidazione dell'anno in cui è stata presentata la dichiarazione**. Tale importo e la relativa ripartizione su base bimestrale viene comunicato, unitamente alla liquidazione definitiva dell'anno precedente, al contribuente tramite un avviso di liquidazione dell'imposta dovuta.

Versamento acconto imposta di bollo



Nota bene

In aggiunta ai versamenti bimestrali previsti per tutti i soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, la legge (D.P.R. n. 642/1972, art. 15-bis) prevede in capo a specifici soggetti (quali Poste italiane S.p.a., banche e altri enti e società finanziarie di cui al D.L. n. 87/1992, art. 1) l'obbligo di effettuare un versamento a titolo di acconto dell'imposta di bollo dovuta per l'anno in corso pari al 95% dell'imposta provvisoriamente liquidata per lo stesso. Il versamento deve essere

effettuato entro il **16 aprile** di ogni anno. Per esigenze di liquidità, l'acconto versato può essere scomputato dai versamenti da effettuarsi a partire dal successivo mese di febbraio.

A seguito delle difficoltà interpretative emerse in relazione all'effettiva modalità di scomputo dell'acconto, l'Agenzia delle entrate ha rilevato che l'acconto effettivamente versato nell'anno precedente può essere scomputato a scelta del singolo contribuente, dalle rate bimestrali e/o dall'acconto per l'anno successivo.

A tal fine, il contribuente provvede a indicare nella dichiarazione annuale presentata la scelta sulla modalità di scomputo dell'acconto e l'Agenzia delle entrate provvederà alla liquidazione delle rate bimestrali e dell'acconto per l'anno successivo sulla base delle indicazioni così fornite.

Scadenza

Entro il **31 gennaio di ciascun anno**, i soggetti autorizzati presentano un'apposita dichiarazione consuntiva (Agenzia delle Entrate, provv. 14 novembre 2014) relativa all'anno precedente in cui liquidano l'imposta di bollo dovuta per l'anno oggetto di dichiarazione.

Tardivo od omesso versamento

L'Agenzia delle Entrate ha posto chiarezza in merito alle sanzioni applicabili al tardivo od omesso versamento dell'imposta di bollo dovuta dai soggetti che provvedono ad assolverla in modo virtuale (Circolare n. 16/E/2015). Il dubbio scaturisce dalla presenza di due diverse disposizioni normative che prevedono distinte entità sanzionatorie.

Una norma (D.P.R. n. 642/1972, art. 25) prevede la comminazione di una **sanzione dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta**.

Un'altra norma (D.Lgs. n. 471/1997, art. 13) prevede, invece, l'applicazione di una sanzione pari al **30% dell'importo non versato** nel caso di omessi o ritardati versamenti, nonché la **riduzione della stessa a 1/15** per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza originaria.

Analizzando la particolare procedura di assolvimento dell'imposta di bollo da parte dei soggetti autorizzati ad assolverla in modo virtuale, l'Agenzia delle entrate ha constatato che i documenti emessi con l'apposita indicazione di assolvimento dell'imposta in modo virtuale risultano fin dall'origine conformi alla normativa in materia di bollo. Le eventuali violazioni, quindi, possono verificarsi nella successiva fase relativa agli adempimenti a carico del soggetto autorizzato.

Secondo l'Agenzia delle entrate, pertanto, "nelle ipotesi di omesso o tardivo versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale alle prescritte scadenze, si applica la sanzione stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, pari al **30%** di ogni importo non versato".

La sanzione richiamata trova applicazione sia in riferimento ai versamenti bimestrali sia al versamento dell'acconto e può usufruire della particolare riduzione, precedentemente richiamata, prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai **15 giorni**.

Infedele od omessa presentazione della dichiarazione annuale



Nota bene

In riferimento, invece, all'infedele od omessa presentazione della dichiarazione annuale di conguaglio, trova applicazione la **sanzione** (D.P.R. n. 642/1972, art. 25, comma 3) nella misura **dal 100% al 200% dell'imposta dovuta**. A tale sanzione, tuttavia, l'Agenzia ritiene comunque applicabile la speciale riduzione prevista in materia di dichiarazioni (D.L. n. 472/1997, art. 13), ai sensi della quale la sanzione viene **ridotta a 1/10 del minimo**, ove la dichiarazione venga presentata con un ritardo non superiore ai **90 giorni**. Sempre in materia di sanzioni, l'Agenzia ha, infine, tenuto a precisare che l'istituto del ravvedimento operoso (D.Lgs. n. 472/1997, art. 13) trova applicazione anche nelle ipotesi di violazioni in materia di versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, assumendo quali termini di versamento quelli di ciascuna rata bimestrale o quello relativo all'acconto.

CASI PARTICOLARI

1) Rinuncia all'autorizzazione

Ciascun soggetto autorizzato può liberamente rinunciare all'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, comunicando tale rinuncia all'Agenzia delle entrate. Questa comunicazione deve, oggi, essere obbligatoriamente effettuata per il tramite del richiamato modello di dichiarazione (Provvedimento 14 novembre 2014), in cui si devono evidenziare il **numero e la tipologia degli atti e documenti emessi dal 1° gennaio fino al giorno in cui ha effetto la rinuncia**.



Nota bene

Per il solo 2015, tuttavia, la dichiarazione contenente la rinuncia all'autorizzazione può essere presentata in modalità cartacea direttamente all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente. Dal 1° gennaio 2016, invece, la rinuncia dovrà essere comunicata unicamente tramite modalità telematiche.

A seguito della comunicazione della rinuncia all'autorizzazione, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate procede ad effettuare la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo dovuta per il periodo dell'anno in cui l'autorizzazione è rimasta attiva e ne notifica il relativo risultato al contribuente. Il pagamento deve essere effettuato entro 20 giorni dall'avvenuta notifica e, nel caso in cui dalla liquidazione emerga una posizione creditoria, il contribuente potrà chiederne il rimborso presentando apposita istanza (D.P.R. n. 642/1972, art. 37).

2) Ufficio competente variazione domicilio

Nell'ipotesi in cui il soggetto vari il proprio domicilio fiscale, l'Ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale viene individuato:

- sulla base del nuovo domicilio, ove la richiesta venga presentata successivamente al decorso del **60° giorno**, dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il cambio;
- sulla base del precedente domicilio, ove la richiesta venga presentata antecedentemente al decorso del termine di 60 giorni dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il cambio.

3) Variazione disciplina o misura dell'imposta

Nel caso in cui durante l'anno intervengano modificazioni della disciplina o della misura dell'imposta che comportino l'assolvimento di un'imposta superiore a quella precedente provvisoriamente liquidata, l'Ufficio effettua una nuova liquidazione provvisoria in relazione alle rimanenti rate bimestrali e notifica il nuovo calcolo al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che ha comportato tali modifiche. La maggior imposta relativa alla prima rata oggetto di riliquidazione viene pagata unitamente all'imposta della rata successiva.

Le variazioni e modifiche intervenute nell'ultimo bimestre dell'anno non vengono prese in considerazione. Nel caso in cui modifiche e variazioni comportino un minor debito d'imposta, la riliquidazione è effettuata unicamente a fronte della presentazione da parte del contribuente di apposita istanza. La riliquidazione viene effettuata entro **30 giorni** dalla presentazione di tale istanza.

4) Imposta di bollo per i documenti tenuti con modalità informatiche

Sebbene non sia un argomento strettamente inerente a quello di trattazione, in quanto soggetto ad un'apposita disciplina, si ritiene comunque utile evidenziare il recente pronunciamento dell'Agenzia delle entrate in materia di assolvimento dell'imposta di bollo per i documenti tenuti con modalità informatiche rilevanti ai fini tributari (Agenzia delle Entrate, ris. 28 aprile 2015, n. 43).

Le recenti modifiche normative (D.M. 17 giugno 2014) hanno, difatti, generato difficoltà in capo all'assolvimento dell'imposta di bollo. Secondo la disciplina in materia (D.M. 23 gennaio 2004), infatti, entro il 31 gennaio 2014 era previsto il versamento, mediante delega di pagamento modello F23, del saldo dell'imposta dovuta per l'anno precedente e di un acconto per quella dovuta per l'anno in corso. Le successive modifiche (D.M. 17 giugno 2014) hanno, invece, previsto che l'imposta di bollo dovuta per l'anno vada versata in un'unica soluzione, mediante modello di pagamento F24, entro il termine di **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.

L'Agenzia è, quindi, stata chiamata ad affrontare il problema dei contribuenti, che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge (D.M. 23 gennaio 2004), hanno versato, entro il 31 gennaio 2014, un acconto dell'imposta di bollo mediante delega di pagamento F23 e successivamente risultavano potenzialmente dovuti a riversare l'intero importo dell'imposta di bollo entro il successivo 30 aprile 2015.

L'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 43/E/2015, Circolare n.16/E/2015) ha rilevato che **quanto già versato** mediante delega di pagamento **modello F23** può essere **scomputato** dall'importo dovuto **in sede di saldo**, da effettuarsi mediante modello F24.

Nell'ipotesi in cui l'acconto versato risulti superiore al saldo dovuto, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 37).

Si evidenzia, infine, il recente ampliamento delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo in oggetto.

L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, esteso l'applicabilità dei seguenti codici tributo, già previsti per il pagamento dell'imposta tramite il modello F24, anche al modello F24 Enti pubblici (Agenzia delle Entrate, ris. 6 maggio 2015, n. 44/E):

- **2501:** Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari (Decreto 17 giugno 2014, art. 6);
- **2502:** Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari (Decreto 17 giugno 2014, art. 6 - Sanzioni);
- **2503:** Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari (Decreto 17 giugno 2014, art. 6 - Interessi).

In merito alle modalità di compilazione del modello F24 Enti pubblici, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che:

- i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";
- il campo "sezione" è valorizzato con "Erario" (valore F);
- il campo "riferimento B" è valorizzato con l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA";
- il campo "riferimento A" non è valorizzato.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Sanzioni: un'istanza per beneficiare del "favor rei"

Per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016 ma che tale data non ancora definitivi, l'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole (introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015), passa attraverso la presentazione di una istanza all'Ufficio, che provvederà a ricalcolare le sanzioni e a comunicare l'esito al contribuente consegnandogli un nuovo modello di pagamento per la **definizione agevolata delle sanzioni ricalcolate**.

Agenzia delle Entrate, circ. 4 marzo 2016, n. 4/E

Imposte sui giochi pubblici: codici tributo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per procedere al versamento, tramite mod. F24 Accise, delle somme dovute per **imposte sui giochi pubblici** in caso di ricorso agli istituti deflativi del contenzioso tributario.

I codici sono stati istituiti dopo che il D.Lgs. n. 156/2015 ha esteso gli istituti del **reclamo** e della **mediazione** ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Agenzia delle Entrate, ris. 3 marzo 2016, n. 9/E

Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi

Con l'avvicinarsi del periodo dichiarativo e le relative scadenze, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni **chiarimenti sulle detrazioni e deduzioni IRPEF**, rispondendo ai **quesiti posti dai CAF** e dagli operatori, in particolare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- pertinenza abitazione principale; sostituzione caldaia e "bonus mobili"; spese per sostituzione sanitari
- condominio minimo - detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica; detrazione per spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate e detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio
- acquisto immobili da locare: deducibilità costo d'acquisto; deducibilità interessi passivi; durata del contratto di locazione
- spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale; spese per pedagoga; spese per la frequenza scolastica
- credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Agenzia delle Entrate, circ. 2 marzo 2016, n. 3/E

Imbullonati: variazione catastale retroattiva

L'IFEL esamina i **nuovi criteri di stima diretta delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E)**, alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E/ 2016.

Per gli atti di aggiornamento presentati **entro il 15 giugno 2016**, le rendite catastali rideterminate hanno effetto **dal 1° gennaio 2016**, permettendo ai contribuenti di avvalersi della nuova rendita sin dall'anno d'imposta 2016.

Gli atti di aggiornamento presentati successivamente al 15 giugno produrranno effetti fiscali, secondo le ordinarie modalità e disposizioni, a far luogo dall'anno d'imposta 2017.
IFEL, nota 2 marzo 2016

Nuovi coefficienti IMU/TASI fabbricati gruppo D

Il MEF ha approvato i nuovi coefficienti applicabili per determinare la **base imponibile**, ai fini IMU, degli immobili classificati nella categoria catastale D.
I coefficienti si applicano anche per il calcolo della **TASI**.
Min. finanze, decreto 29 febbraio 2016

Mod. F24: pagamento anche presso i "PSP"

L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (AIPP) hanno stipulato un **accordo** per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24).
Agenzia delle Entrate, sito internet

Accise: crediti utilizzabili anche in altre province

Gli operatori che svolgono attività di vendita ai consumatori finali nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica maturano tanti **conguagli** a credito o a debito quante sono le province in cui operano.
Per evitare esposizioni finanziarie alle quali non corrisponde un'effettiva posizione debitoria, l'Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni operative per consentire agli operatori di utilizzare il **credito d'accisa** maturato su una o più province a copertura di un debito esistente su **province diverse**.
Agenzia delle Dogane, nota 26 febbraio 2016, n. 24497/RU

Reverse charge: ulteriori fattispecie

È stato pubblicato in Gazzetta il Decreto che mira a dare attuazione alle direttive comunitarie n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE nonché a introdurre temporaneamente il reverse charge ad alcune operazioni soggette ad elevato rischio frode, andando a riscrivere il testo dell'art. 17 del decreto IVA. In particolare, viene ampliato il meccanismo derogatorio anche alle **"cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop"**.
D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24 (G.U. 3 marzo 2016, n. 52)

Leasing abitativo: guida alle novità

Associazione Italiana Leasing (Assilea), Consiglio nazionale del Notariato, con la collaborazione del Dipartimento delle Finanze hanno realizzato una Guida a commento delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 sulla disciplina del leasing immobiliare abitativo.
Il documento approfondisce le norme introdotte per agevolare l'acquisto dell'abitazione di residenza attraverso l'utilizzo dello strumento della locazione finanziaria quale canale di **finanziamento alternativo** rispetto al **mutuo ipotecario**.
Assilea-MEF, Guida Lesing

LAVORO

ASDI: quando e come inviare le richieste

L'INPS dirama le istruzioni operative per l'invio delle domande di ASDI. Per il nuovo assegno di disoccupazione, introdotto dal Jobs Act, gli aventi diritto devono presentare domanda esclusivamente in **via telematica via web**, tramite patronato o Contact Center Integrato INPS-INAIL. Le domande devono essere inviate entro il termine perentorio di 30 giorni dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpl. Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpl, per la sua durata massima, nel periodo di tempo che intercorre fra il 1° maggio 2015 e la data di pubblicazione delle istruzioni INPS, il termine decorre dal 3 marzo 2016.

INPS, circ. 3 marzo 2016, n. 47

Assegno di maternità: requisiti per il 2016

Per l'anno 2016 resta invariata, rispetto al 2015, la misura dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno **di maternità concessi dai Comuni**.

L'INPS ha fornito le istruzioni in merito alla rivalutazione per l'anno 2016 della misura degli assegni e dei requisiti economici.

INPS, circ. 2 marzo 2016, n. 46

Cumulabilità riscatto della laurea e congedo

L'INPS fornisce istruzioni sull'abrogazione del regime di alternatività /incumulabilità tra la facoltà **di riscatto del corso legale di laurea** e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al **congedo parentale** fuori dal rapporto di lavoro.

Dal **1° gennaio 2016** in poi si ha la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente.

INPS, circ. 29 febbraio 2016, n. 44

Indennità di maternità in assenza di contributi

L'INPS fornisce istruzioni amministrative ed operative in materia di: indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla **Gestione separata**, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di **5 mesi** e del diritto all'indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori "parasubordinati" nei casi in cui il committente o l'associante in partecipazione **non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti**.

INPS, circ. 26 febbraio 2016, n. 42

IMPRESA

ZFU Emilia: agevolazioni per le microimprese

Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti su **modalità e termini di presentazione** delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella **Zona Franca** istituita nei territori dell'**Emilia** colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Si ricorda che le istanze di agevolazione possono essere presentate **fino al 31 marzo 2016**.

Min. Sviluppo Economico, circ. 23 febbraio 2016, n. 16076

Associazione multidisciplinare tra professionisti

E' possibile l'associazione **multidisciplinare professionale** tra liberi professionisti iscritti nell'albo forense e altri professionisti iscritti ad altre categorie organizzate in ordini e collegi professionali, fra cui:

- ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
- ordine dei consulenti del lavoro
- ordine degli spedizionieri doganali.

Min. Giustizia, decreto 4 febbraio 2016, n. 23 (G.U. 1° marzo 2016, n. 50)

AGENDA

Scadenze dal 10 al 24 marzo 2016

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su [Scadenze](#).

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	MARZO 2016	
Martedì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
Mercoledì 16	Liquidazione e versamento IVA annuale	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Ravvedimento versamento saldo IMU/TASI entro 90 giorni	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	

Mercoledì 16 <i>(segue)</i>	Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazioni	
Giovedì 17	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	